



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

COPIA

Registro Generale n. 1078

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 228 DEL 22-08-2018

**Oggetto: INAGIBILITÀ dell'edificio di proprietà comunale denominato "Chalet"
(Foglio n. 14 Particella 164_Aggregato 00297.00 Edificio n. 001)**

IL SINDACO

PREMESSO che i gravi eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, hanno causato ingenti danni nel territorio del Comune di Penna San Giovanni, compromettendo la stabilità e la sicurezza di immobili pubblici e privati;

PRESO ATTO dell'esito del sopralluogo eseguito in data 11/03/2017 dalla squadra di rilevatori n. 2051 sull'edificio denominato "Chalet" e riportato nella Scheda AeDES ID 103151, dalla quale risulta il seguente giudizio: "**Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.**";

RITENUTO necessario, in esito a quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dell'edificio, che presenta danni strutturali, al fine di tutelare l'incolumità pubblica;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile*";

VISTI gli artt. li 50 comma 5 e 54, commi 2 e 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. li 7, 8 e 9 della legge n. 241/1990;

D I C H I A R A

l'INAGIBILITÀ dell'edificio denominato "Chalet", di proprietà del Comune di Penna San Giovanni, sito in Via Della Rocca e distinto catastalmente al Foglio n. 14 Part. 164, a seguito dei danni derivati dagli eventi sismici del 24 agosto e successivi e, per l'effetto;

ORDINA

Il divieto di accesso e di utilizzo dell'immobile sopra indicato, a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fino alla rimozione delle cause di pericolo attraverso l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino della sua agibilità strutturale.

DISPONE

1. che siano poste in essere tutte le misure necessarie alla tutela della pubblica e privata incolumità (transennamento dell'area, puntellamento, cerchiature ed altro);
2. di provvedere all'affissione della stessa all'ingresso principale dell'edificio oggetto del provvedimento;
3. di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Macerata, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
4. di pubblicizzare la presente Ordinanza nelle forme di legge.

INDIVIDUA

Ai sensi della Legge n. 241/1990 quale Responsabile del Procedimento il Dott. Ercoli Pasquale Segretario Comunale, contattabile telefonicamente al n. 0733/669119, presso cui sono disponibili gli atti relativi al presente provvedimento.

RENDE NOTO

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero al T.A.R. delle Marche entro il termine di 60 giorni dalla data di cui sopra. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Li 22-08-2018

IL SINDACO
F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

Li 15-09-2018

IL SINDACO
STEFANO BUROCCHI

Prot. n. 5195 /2018

Pubblicazione Reg. n. 478 del 15-09-2018